

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 143 e 144: audizioni di enti e istituzioni autonome e di associazioni rappresentative; audizioni e indagini conoscitive proposte da minoranze qualificate; udienze legislative)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, COMINO, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1996

(Relatori: ARMAROLI e SIGNORINO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di modifica del regolamento della Camera dei deputati, che si sottopone al vostro giudizio e alla vostra deliberazione, contiene norme che, riconoscendo una trasformazione ormai intervenuta nell'attività conoscitiva delle Camere, ne riformulano la disciplina in modo coerente con le necessità dell'istituzione parlamentare e il contributo che ad essa possono offrire gli apporti informativi provenienti da soggetti esterni. Si

prende pertanto atto della esigenza di ampliare le procedure formali e le categorie dei soggetti che possono essere ascoltati al fine di approfondire l'attività conoscitiva delle Camere. Le disposizioni dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, nella vigente formulazione, prevedono che, previa intesa con il Presidente della Camera, le Commissioni possano procedere ad audizioni dei ministri su questioni di amministrazione e di politica e possano richiedere,

sotto la stessa condizione, ai ministri competenti di autorizzare audizioni dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e degli enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

La norma non è stata mai modificata dal momento dell'approvazione del regolamento del 1971. Come è noto, la prassi del lavoro conoscitivo parlamentare è andata molto oltre le circoscritte ipotesi previste dai regolamenti del 1971 e si è sviluppata soprattutto attraverso le cosiddette audizioni informali. Occorre dunque riportare tutta l'attività di relazioni esterne svolta da organi parlamentari collegiali a canoni uniformi.

Con la modifica dell'articolo 143 si è in primo luogo voluto adeguare la disciplina regolamentare delle audizioni ad una prassi ormai consolidata, in forza della quale le Commissioni comunque procedevano ad audizioni informali dei soggetti non espressamente contemplati nel comma 2 dell'articolo 143. Si è pertanto ampliata la sfera dei soggetti che possono essere auditi dalle Commissioni stesse includendovi espressamente il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, gli enti pubblici non soggetti gerarchicamente al Governo, le associazioni rappresentative di interessi costituzionalmente tutelati nonché le autorità amministrative indipendenti, in modo da ricomprendere tutte le istituzioni che possano fondare il loro rap-

porto con il Parlamento sulla base di un principio di autonomia.

Inoltre, al comma 2-*quater*, si è previsto che le richieste di audizione, che siano avanzate da una minoranza qualificata ovvero da uno o più rappresentanti di gruppi i quali, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nell'ambito della medesima Commissione, debbano essere sottoposte alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presentazione. Si è infine previsto che le Commissioni possano procedere alle audizioni, anche congiuntamente, o attraverso Comitati istituiti al proprio interno.

Per quanto riguarda infine l'articolo 144, che disciplina le indagini conoscitive, si propone di aggiungere ad esso due commi. Il primo (comma 1-*bis*), prevede che l'indagine conoscitiva proposta da una minoranza qualificata sia sottoposta alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla presentazione. Il secondo (comma 5-*bis*) stabilisce che le Commissioni, prima dell'inizio dell'esame di un progetto di legge, possono procedere all'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi con una forma di indagine semplificata, che si concreta in quelle che possono denominarsi udienze legislative.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 143.

1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti, informazioni, notizie e documenti.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 143.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Le Commissioni possono chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza al CNEL, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, agli enti pubblici con ordinamento autonomo, alle autorità amministrative indipendenti e ad associazioni rappresentative di interessi costituzionalmente tutelati. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati, ovvero di loro delegati.

2-ter. In deroga alle disposizioni dell'articolo 25 del regolamento, le richieste di audizioni dei soggetti di cui al presente articolo, avanzate da almeno un terzo dei componenti o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nella medesima Commissione, devono essere sottoposte alla

3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla sua presentazione, e ne dà notizia al Governo. In periodo di aggiornamento, in caso di urgenza, su richiesta del Governo, il Presidente della Camera può assegnare la richiesta di parere convocando la Commissione competente per materia e dandone notizia ai singoli deputati, al Governo e, nella prima seduta, all'Assemblea. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. In ordine ad atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo.

deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla data della loro presentazione.

2-quater. Le Commissioni possono procedere alle audizioni anche congiuntamente o attraverso Comitati istituiti al proprio interno. Il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 144.

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.

5. Se anche dal Senato della Repubblica sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 144.

1. *Identico.*

1-bis. Nel caso in cui la proposta di indagine conoscitiva sia formulata da almeno un terzo dei componenti della Commissione o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di pari consistenza numerica nella medesima Commissione, è sottoposta alla deliberazione della Commissione, ai fini dell'intesa con il Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla data di presentazione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. Prima dell'inizio dell'esame di un progetto di legge, o nel corso del medesimo, le Commissioni possono procedere ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni. Le audizioni possono svolgersi presso i Comitati ristretti costituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 3. In tal caso non è redatto resoconto.